

## ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

### LA GESTIONE DEGLI SPEZZONI ORARIO

#### Regole e modalità per le assunzioni a tempo determinato

Il D.M. 201/2000 in attuazione dell'art. 4 della legge 124/99, stabilisce **modalità e regole per il conferimento delle supplenze**. A tale fine **nell'art. 1** sono individuate le diverse tipologie di posti, supplenze e graduatorie da utilizzare.

Con riferimento alle assunzioni sulle frazioni orario, nella disposizione citata si afferma testualmente che *"nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo ....., si provvede con"*:

- *"supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario"* (art. 1 comma 1 lettera b);
- *"per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti ....."* (comma 2);
- *"In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto."* (comma 3);
- **"L'individuazione del destinatario della supplenza** è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie permanenti e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto (comma 4).

Riguardo le "ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario" né la legge 124/99 né il D.M. 201/2001 individuano, distinguono o tanto meno quantificano le frazioni di orario.

A differenza di quanto previsto dalle disposizioni vigenti precedentemente all'emanazione della legge 124/99 (art. 521 del D.Lvo 297/94), e da questa esplicitamente abrogate, non è più previsto, infatti, un numero minimo di ore settimanali utilizzabili per l'attribuzione mediante scorrimento delle graduatorie permanenti delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

Ne consegue che **tutti gli spezzoni, di qualsiasi entità oraria, anche quelli fino a 6 ore**, devono essere utilizzati ai fini della determinazione dei posti ad orario intero e degli spezzoni orario da comprendere nel quadro delle disponibilità propedeutico alle operazioni di assunzione a tempo determinato.

Del resto lo stesso art. 521 del D.L.vo 297/94 (abrogato dalla legge 124/99) nel quale, in un quadro normativo di riferimento profondamente differente, si disponeva l'esclusione degli spezzoni fino a 6 ore dalle supplenze conferibili dagli allora Provveditori agli Studi, si prevedeva che le supplenze sulle frazioni fino a 6 ore *"sono*

*conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti orario e dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari e possibili."*

### **La competenza alle assunzioni**

Anche la **Legge n. 333/2001** all'art. 4 – accelerazione delle procedure – non modifica il quadro giuridico citato ma definisce una **diversa tempistica** delle assunzioni **finalizzata solo ad accelerare i tempi** attraverso un semplice passaggio di competenze amministrative. In tal senso viene integrato il comma 4 dell'art. 1 del D.M. 201/2000, e **non sono modificati i commi 2 e 3 dello stesso articolo**.

La legge 333/2001, al comma 2 del citato articolo 4, infatti, recita: *«decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.*

Il passaggio di competenza dai Dirigenti dei CSA ai Dirigenti scolastici per le assunzioni dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, non fa venire meno le disposizioni regolamentari citate (D.M. 201/2000), tanto è vero **che è la stessa legge 333/2001 che specifica chiaramente che i capi di istituto procedono utilizzando le stesse graduatorie permanenti provinciali** e stipulano assunzioni dello stesso valore giuridico di quelle effettuate dai CSA.

Anche la successiva **Finanziaria 2002** (vedi il paragrafo specifico), che interviene sulle frazioni orario che possono essere offerte ai docenti in servizio nella scuola (articolo 22, co. 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) non ha modificato tale assetto normativo e trova, pertanto, applicazione solo dopo l'espletamento delle procedure previste dal citato D.M. 201/2000.

A conferma di quanto sopra esposto, si evidenzia che l'Amministrazione, nel definire le procedure informatiche dell'A.S. 2004/2005 predisposte per il conferimento delle supplenze di competenza dei capi di istituto mediante lo scorrimento delle graduatorie permanenti (nota prot. 476 del 25 agosto 2004 con allegata nota del gestore del sistema informativo) afferma, nel paragrafo "conclusione delle operazioni": *Al termine delle predette fasi di convocazione, **tutti i posti e le cattedre** che non sarà possibile coprire mediante il processo descritto in precedenza saranno assegnati da ciascun dirigente scolastico attraverso lo scorrimento delle rispettive graduatorie di istituto.*

Ciò esclude qualsiasi possibilità di attribuzione ai docenti di ruolo di frazioni di ore, men che meno attraverso lo "smembramento" di spezzoni orario, durante le fasi di copertura delle disponibilità **di posti comprese nel piano provinciale definito dai CSA** mediante assegnazione delle supplenze fino al termine della attività didattiche sia per scorrimento delle graduatorie permanenti sia, successivamente, di quelle di istituto.

**Il Dirigente scolastico pertanto**, quando interviene in sostituzione del CSA, opera con i medesimi criteri applicati da quest'ultimo e **procede alle assunzioni a tempo determinato su tutti i posti orario inseriti nel piano delle disponibilità** (cattedre orario e spezzoni) o che si rendono disponibili successivamente e fino al 31 dicembre, scorrendo le graduatorie permanenti e quindi (per esaurimento delle stesse o in carenza di aspiranti interessati), le graduatorie di istituto.

Al riguardo chiaramente si esprime, al paragrafo 5, la citata nota prot. 476/2004 e relativa nota del gestore del sistema informativo: *"A conclusione delle attività esposte al paragrafo precedente, ciascuna scuola individuata come riferimento, dovrà svolgere con il supporto dei CSA e dei prodotti del Sistema Informativo quanto di seguito riportato:*

- *gestione delle convocazioni ed assegnazione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche a partire dalle graduatorie permanenti;*
- *utilizzo delle graduatorie d'istituto: ogni singola scuola potrà procedere a nominare direttamente gli aspiranti inclusi nelle sue graduatorie, al fine di coprire i posti rimasti ancora disponibili."*

**Solo al termine della copertura di tutti i posti inseriti nelle disponibilità del piano provinciale** (indipendentemente dalla tipologia di graduatoria – permanente e/o d'istituto - che viene utilizzata a tale fine) ai docenti interni sono offerti, prima dell'assunzione di supplenti da graduatoria di istituto, esclusivamente gli "spezzoni elementari" inferiori a 6 ore.

Si richiama anche quanto definito all'art. 6 del CCNI sulla mobilità annuale, siglato il 13 giugno scorso, che prevede, in relazione **all'assegnazione delle ore d'insegnamento nella scuola secondaria di 1° grado** (e non si può pensare che il modello sia diverso per l'altro grado di scuola secondaria), l'inserimento delle ore residue nel piano delle disponibilità per le operazioni di competenza dei CSA e successivamente dei dirigenti scolastici o delle scuole polo.

## **Il quadro delle disponibilità**

Un altro elemento da considerare attiene alla definizione del quadro delle disponibilità.

A seguito dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto si determina il quadro complessivo delle disponibilità, sulla base del quale vanno effettuate tutte le operazioni di gestione del personale necessarie per l'avvio dell'anno scolastico (dalle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, alle supplenze).

Le cattedre, le cattedre orario e i posti inferiori a cattedra derivanti da aggregazione di frazioni, una volta costituiti non devono e non possono essere modificati. Tra l'altro questa procedura, che si evince dal complesso delle disposizioni in vigore (amministrative e contrattuali), è funzionale alla speditezza delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, e risponde a fondamentali principi di trasparenza e oggettività, cui l'Amministrazione è costituzionalmente vincolata. Principi che non possono quindi essere strumentalmente messi in discussione in nome di obiettivi di risparmio, tra l'altro presunti.

## **ATTRIBUZIONE DI ORE AGGIUNTIVE AI DOCENTI DELLA SCUOLA**

L'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che «nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, **le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo** fino ad un massimo di 24 ore settimanali».

Le frazioni stabilite contrattualmente, si desumono chiaramente dall'articolo 28 del CCNL del 24 luglio 2003 (*«le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto della stipula del presente CCNL*) e dall'articolo 25 del CCNL del 26 maggio 1999, ove, nel regolamentare le attività aggiuntive, si precisa, al comma 4, che *«il compenso per le attività aggiuntive d'insegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un **massimo di sei ore settimanali**»*.

La legge 448/2001, pertanto, **individua con precisione l'entità** delle ore aggiuntive che possono essere offerte ai docenti di ruolo della scuola nei limiti di 6 ore e consente l'utilizzo, a questi fini, **solo di frazioni inferiori alle 6 ore** che, eventualmente, possono essere cumulate fra loro (es.: 4+2) e non devono comunque comportare per i docenti un orario di servizio superiore a 24 ore settimanali.

22.07.2005

**FLCGIL**

**CISL SCUOLA**

**UIL SCUOLA**